

Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24203 Anno 2015-06-26

Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO

Relatore: IZZO FAUSTO

Data Udienda: 27 gennaio 2015

Data Pubblicazione: 5 giugno 2015

Omissis

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5/11/2013 la Corte di Appello di Catania confermava la condanna di G.R. per omicidio colposo del paziente Gu.Gi. (acc. in ----. La vicenda veniva così ricostruita:

- in data ---- il Gu. (di anni 46) era stato ricoverato presso l'Ospedale di ---- con dolore toracico;

- nella mattinata del ---- il dott. N. ne aveva disposto la dimissione senza attendere l'esito della radiografia cardiotoracica, invitando il paziente a passare nel pomeriggio per ritirare l'esame;

- nel pomeriggio del giorno ---- il medico di turno M., avuto l'esito della radiografia che palesava una "grossolana bozzatura del profilo cardiaco prossimale di dx con dilatazione dell'aorta ascendente", aveva cercato invano telefonicamente di contattare il paziente;

- ciò premesso al G. era stato addebitato di avere, il giorno ----, consegnato alla capo sala la lettera di dimissioni (che nel suo corpo conteneva testualmente l'esito della radiografia che evidenziava un aneurisma all'aorta ascendente) senza aggiungere alcuna altra indicazione; tale lettera veniva poi consegnata alla moglie del Gu. che spontaneamente si era recata presso l'ospedale;

- il ---- il Gu., mettendosi alla guida del proprio autoveicolo, moriva per collasso cardiocircolatorio per tamponamento cardiaco da emopericardio, da aortite ascendente con aneurisma dilatativo fissurato.

Sulla base di tale ricostruzione della vicenda e degli elementi di prova raccolti, il Tribunale di Ragusa, sezione dist. di Vittoria, aveva pronunciato la condanna del G..

2. Con l'atto di appello il difensore dell'imputato aveva evidenziato che dallo svolgimento degli fatti emergeva invece l'innocenza dell'imputato. Infatti la mattina del ---- la capo sala Z. si era recata dai medici presenti in reparto chiedendo di stampare la lettera di dimissione del Gu. che non era presente nell'apposita cartella. Il G. aveva cercato la lettera nel computer, aveva dato il comando di invio per la stampa e l'aveva data alla caposala per consegnarla alla moglie del paziente.

Non aveva firmato la lettera in quanto era stata predisposta dal dott. N..

Osservava la Corte distrettuale che, nonostante tale fosse lo svolgimento dei fatti, la responsabilità dell'imputato emergeva dalle seguenti circostanze:

- il fatto che la lettera di dimissioni non fosse presente firmata nella cartetta, doveva indurre a maggiore cautela; invero in detta lettera era riportato l'esito preoccupante degli esami radiografici;

- il G., prima di consegnare la lettera, avrebbe dovuto leggerla e, accortosi della patologia, adottare gli opportuni provvedimenti terapeutici;

- tale condotta era esigibile, non solo in ragione della evidenza della patologia, ma anche perché nella settimana in questione, l'imputato era il medico coordinatore del reparto;

- pertanto prima di consegnare la missiva, usando l'ordinaria diligenza e perizia professionale, avrebbe dovuto leggere la missiva ed, eventualmente, la cartella clinica richiamata ed in cui vi era l'annotazione di contattare urgentemente il paziente;

- nel caso di specie non operava il principio di affidamento, tenuto conto che la lettera non era sottoscritta e che nel suo corpo era riportato l'esito degli esami radiografici e la specifica patologia riscontrata;

- sussisteva, inoltre, il nesso causale tra condotta omissiva ed evento, in quanto i C.T. del P.M. avevano accertato che il Gu., se sottoposto ad immediato intervento operatorio, avrebbe avuto la quasi certezza della sopravvivenza;

- irrilevante, inoltre, era la circostanza del rischio operatorio, in quanto il nesso causale su cui indagare era quello tra condotta ed evento in concreto verificatosi e non ulteriori ed ipotetici sviluppi.

Sulla base di tali circostanze, la corte di appello confermava la condanna, revocando le statuizioni civili, per intervenuta revoca dell'azione da parte degli aventi diritto.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando:

3.1. Il difetto di motivazione in ordine alla condanna. Invero il paziente non era mai stato visitato dal G., la cui patologia era stato oggetto di attenzione dei colleghi N. e M..

L'unica "colpa" dell'imputato era stata quella di trovarsi innanzi al computer al momento in cui la caposala era entrata nella stanza dei medici chiedendo la stampa della lettera di dimissioni, provvedimento adottato dal collega N. che, unitamente al M. era l'unico ad avere il dovere di redigere e leggere la lettera di dimissioni. Invece costoro avevano lasciato intatta la missiva che riportava la mera diagnosi di "nevralgia intercostale". L'imputato, oltre a non avere avuto in cura il paziente, non era stato neanche reso edotto delle sue condizioni da parte dei due colleghi sanitari, per cui non aveva alcuna conoscenza della condizione clinica del Gu.. Quanto alla lettera di dimissioni, il compito della sua redazione e consegna spettava a chi l'aveva predisposta e cioè al medico che aveva avuto i contatti con il paziente ricoverato e dimesso. Né l'attenzione del G. doveva essere maggiore perché la dimissione del paziente era del tipo "protetto", in cui lo si invita

a ritornare in Ospedale per controlli. Infatti tale tipologia di dimissioni non era prevista da alcuna norma, nè ministeriale, nè interna del nosocomio.

3.2. La violazione di legge laddove non si era fatta applicazione del principio di affidamento.

Invero la corte di merito aveva assolto il primario dott. F., rilevando che nessuna colpa da organizzazione poteva essergli addebitata; aveva assolto il dott. M., pur non avendo questi fatto tutto il possibile per rintracciare il paziente dopo avere letto l'esito della radiografia e pur non avendo informato personalmente il medico subentrante del problema; analoga clemenza non era stata usata per il G., il quale, come visto, aveva solo stampato una lettera redatta da altri e sul cui contenuto e decisione doveva poter fare affidamento.

3.3. La erronea applicazione della legge, laddove la il giudice di merito aveva ritenuto la sussistenza del nesso causale. Invero l'effetto salvifico della condotta omessa non era certo, così come voluto dalla "sentenza Franzese". Inoltre l'aggravamento delle condizioni del paziente era stato ricondotto allo sforzo fisico della conduzione del camion (sforzo che non vi sarebbe stato se fosse rimasto ricoverato), senza indagare sulla possibilità di altri fattori causali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Va premesso che nel capo di imputazione al G. era stato addebitato il fatto di "...compilare la lettera di dimissioni (pur inserendo nel corpo della stessa testualmente l'esito della radiografia che di fatto evidenziava un aneurisma all'aorta ascendente in corso) e senza aggiungere alcuna altra indicazione consegnava tale lettera alla moglie del Gu. ...".

Dalla lettura delle sentenze di merito si rileva invece che la condotta tenuta dell'imputato è stata diversa da quella contestata.

Infatti non è stato il G. a "compilare" la lettera di dimissioni; non è stato lui ad "inserire" l'annotazione dell'esito radiografico. Invero la missiva di dimissioni (di fatto già avvenute in mattinata) era intestata al "dott. N.G." che aveva avuto in cura il Gu.. La condotta posta in essere dal G. è stata solo quella di stampare, a richiesta della caposala, detta lettera e di consegnarla all'infermiera che poi ebbe a darla alla moglie del Gu., onde poterla portare al medico di base.

Se questa è la ricostruzione dei fatti, così come emerge dalle sentenze di merito (in contrasto con la condotta attribuita all'imputato e descritta nel capo di imputazione), va detto che questi non ha posto in essere alcun atto medico idoneo a radicare una sua responsabilità per l'evento mortale accaduto, essendosi limitato a stampare una lettera già predisposta da altro medico, il dott. N., lettera a

quest'ultimo intestata, ratificante una dimissione del paziente già avvenuta.

3. Il radicale contrasto tra l'accusa contenuta nel capo di imputazione e la ricostruzione dei fatti operata in sentenza, ha condotto il giudice di merito a riscontrare la responsabilità dell'imputato, non nella compilazione della lettera, ma nel fatto di averla consegnata alla caposala senza leggerla e quindi accorgersi della diagnosi preoccupante che la stessa riportava.

Va di contro osservato che la richiesta avanzata al dott. G. è stata esclusivamente quella di stampa del documento, senza alcuna pretesa di una nuova ed autonoma valutazione della bontà delle dimissioni già disposte, tanto vero che la lettera, lo si ribadisce, era intestata al dott. N..

Ne consegue che non essendo stato richiesto al G. l'esecuzione di un'attività medica, questi non può versare in colpa in ordine alla esecuzione della mera stampa di un documento da altri compilato e relativo ad atti medici da altri posti in essere.

Per tale motivo, nel caso di specie, è improprio il richiamo fatto dalla difesa al principio di affidamento. Infatti tale principio consente, in caso di eventi lesivi, di ritenere scriminata la condotta di un medico il quale, succedutosi nella cura di un paziente, faccia ragionevolmente affidamento sulla bontà delle iniziative diagnostiche e terapeutiche del medico che l'aveva preceduto.

Nel caso che ci occupa, il dott. G., come già detto, non è succeduto al dott. N. ed al dott. M. nella cura del paziente, essendogli stato richiesto solo il compimento di un atto materiale costituito dalla stampa di un documento già presente nella memoria del computer del reparto. Pertanto nessuna carenza di diligenza può essergli attribuita.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ed emergendo dagli atti l'assenza di penale responsabilità dell'imputato, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza, perchè il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non costituisce reato.